

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2414

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1990

### Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)

ONOREVOLI SENATORI. – Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo è un'organizzazione finanziaria internazionale creata nel 1977 a Roma, a seguito di una decisione assunta durante la Conferenza mondiale dell'alimentazione del 1974.

Il Fondo fa parte del sistema delle Nazioni Unite ed ha infatti lo *status* di agenzia specializzata dell'ONU, ma presenta caratteristiche peculiari sia per quanto concerne la sua attività istituzionale, sia per quanto concerne la configurazione delle contribuzioni.

L'attività del Fondo si sostanzia principalmente nella concessione di prestiti a condizioni agevolate (basso tasso di interesse e lunga scadenza) a cooperative agricole e a

piccoli coltivatori dei più poveri tra i Paesi in via di sviluppo per la realizzazione di programmi di sviluppo e riabilitazione nel settore agricolo.

Fanno parte del Fondo tre categorie di Stati membri: Paesi appartenenti all'OCSE, Paesi appartenenti all'OPEC e Paesi in via di sviluppo; le risorse sono fornite quasi interamente dalle prime due categorie, mentre la terza categoria è composta dai Paesi beneficiari. Ogni categoria ha diritto a un terzo del potere di voto.

I prestiti concessi nel 1988 sono stati destinati principalmente allo sviluppo rurale (27,9 per cento), allo sviluppo agricolo (21,6 per cento), a banche rurali (17,4 per cento) per crediti a favore delle popolazioni

più povere e all'irrigazione di aree desertificate (14,6 per cento).

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, i maggiori beneficiari sono stati: Asia (39 per cento), Africa (29,6 per cento), Vicino Oriente e Nord Africa (16,7 per cento), America Latina (14,7 per cento).

Quanto alla distribuzione regionale il primo posto, per il 1988, spettava all'Africa (34,6 per cento).

Nei suoi primi undici anni di attività il Fondo ha destinato una quota crescente delle proprie risorse ai Paesi dell'Africa sub-sahariana e ai Paesi meno sviluppati. Nel 1988 sono stati approvati cinque progetti del programma speciale SPA (*Special Program for Africa*) per i Paesi sub-sahariani colpiti da siccità e desertificazione, programma in opera dal maggio 1986.

La dotazione iniziale del Fondo è stata di un miliardo di dollari USA. È stata ricostituita una prima volta (1981-1983) con un miliardo di dollari e successivamente una seconda (1985-1987) con 487,5 milioni di dollari. Questa seconda ricostituzione è stata influenzata negativamente dalle difficoltà interne dei Paesi dell'OPEC (caduta dei prezzi del petrolio, guerra tra Iran e Iraq, isolamento della Libia) e dalla posizione assunta dagli Stati Uniti d'America sull'apporto di risorse agli organismi finanziari internazionali.

Lo stesso problema si è presentato per la terza ed attuale ricostituzione, che si è concretizzata in 565,2 milioni di dollari contro i 750 milioni di dollari indicati inizialmente come obiettivo.

L'Italia è entrata a far parte del Fondo in virtù della legge 3 dicembre 1977, n. 885, concernente la ratifica ed esecuzione del relativo accordo internazionale, ed ha contribuito con 25 milioni di dollari.

Successivamente ha contribuito alla prima e alla seconda ricostituzione con 38,7 e con 30,5 milioni di dollari rispettivamente.

Per quanto concerne l'attuale terza ricostituzione delle risorse, il contributo previsto per l'Italia ammonta a 25.654.505 dollari, pari a lire 34.510.148.000, convertiti applicando la media di fine mese dei tassi di cambio del Fondo monetario internazionale per il periodo 30 novembre 1988-30 aprile 1989.

Il contributo italiano andrà versato in due rate uguali annuali, di lire 17.255.074.000 ciascuna, negli anni 1990 e 1991.

Con questo provvedimento l'Italia riconferma, ove ve ne fosse bisogno, la sua politica di promozione dello sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo. Il sostegno a questo Organismo è particolarmente importante perchè esso ha la sua sede in Roma e soprattutto perchè la sua opera è destinata ad alleviare i bisogni primari di popolazioni poverissime, per le quali si dovrà continuare a porre in atto ogni sforzo volto a garantire un livello di vita dignitoso e un minimo di autosufficienza.

Da un altro punto di vista, infine, occorre tenere presenti i riflessi positivi che la partecipazione finanziaria al Fondo comporta in termini di inserimento delle imprese italiane sui mercati dei Paesi in cui il Fondo opera.

## RELAZIONE TECNICA

Per quanto concerne gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento in oggetto si fa presente che il contributo italiano per il 1990 e il 1991 ammonta a lire 17.255.074.000 per ciascun anno.

A copertura degli oneri suddetti si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, utilizzando a tal fine parte dell'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), del quale l'Italia fa parte a norma della legge 3 dicembre 1977, n. 885.

2. Ai fini di cui al comma 1 è stabilito un contributo di lire 17.255.074.000 per il 1990 e di lire 17.255.074.000 per il 1991.

## Art. 2.

1. All'onere di lire 17.255.074.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.